

**CONVENZIONE OPERATIVA
TRA**

**IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA**

Considerato che:

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) svolge una funzione centrale nella proiezione internazionale del sistema Italia ed in particolare nel rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;
- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali). Ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ritengono opportuno strutturare con la presente Convenzione operativa le modalità di scambio e cooperazione delle risorse umane anche per favorire la collaborazione e al contempo la proiezione del Sistema Italia all'estero;

Visto:

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", che dispone, al comma 1, che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- L'art.23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introdotto dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, che prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;
- In particolare, il comma 7 del sopra richiamato articolo 23-bis che prevede la possibilità che, sulla base di appositi Protocolli di Intesa tra le parti, le Amministrazioni Pubbliche possano disporre, per singoli progetti, d'interesse specifico delle Amministrazioni stesse, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

- Le disposizioni dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigenti nonché dai vigenti CCI sottoscritti a livello di Ente e locale,

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,
di seguito denominate le Parti, concordano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti si impegnano ad instaurare una stretta collaborazione al fine di rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane.
2. Le Parti curano il mutuo raccordo tenuto anche conto del ruolo di rappresentanza, coordinamento e tutela degli interessi richiamati nelle premesse svolto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la sua struttura centrale e la sua rete di Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari all'estero.

Articolo 2

Modalità

1. Nell'ambito delle finalità suindicate ed esplicitate nel Protocollo d'Intesa, il CREA può proporre l'assegnazione temporanea (distacco) di proprio personale (una unità) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
2. Il CREA, propone, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la partecipazione di funzionari diplomatici a iniziative di formazione.

Articolo 3

Disciplina dell'assegnazione temporanea del personale del CREA presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale

1. Il CREA individua attraverso le proprie procedure interne e previa delibera autorizzativa del proprio Consiglio di Amministrazione il personale, in un numero pari ad una unità, che collaborerà a tempo pieno con il MAECI, informandone preventivamente la Direzione generale del sistema Paese, ove il predetto personale collaborerà.
2. L'assegnazione temporanea del predetto personale dipendente del CREA, disposta previo consenso del dipendente, ha una durata biennale ed è rinnovabile mediante accordo scritto fra le parti. Al predetto personale viene riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai CCNL del comparto di appartenenza e correlati CCI stipulati a livello di Ente e locale.
3. Tutti gli oneri relativi alle risorse umane temporaneamente assegnate in distacco (ivi compresi i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali) restano a carico del CREA sia per quanto riguarda il trattamento fondamentale che per gli oneri accessorie. Il MAECI assicurerà al personale dipendente del CREA distaccato stabilmente l'accesso a titolo gratuito alla mensa durante il periodo di durata del distacco, previo attestazione di non

- percepire, o di aver rinunciato alla percezione, di buoni pasto o altre forme di rimborso del costo del pasto da parte del proprio datore di lavoro.
4. Il personale CREA che si rechi in trasferta o in missione nell'ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione, ottenuta l'autorizzazione del MAECI, dovrà comunicarlo al CREA che in tal modo garantisce la copertura delle relative spese nonché la copertura assicurativa.
 5. Considerato che gli ambiti della collaborazione disciplinati dalla presente Convenzione sostanziano una positiva ricaduta per il CREA in termini di ampliamento delle possibilità di accesso delle proprie strutture ai Programmi ed agli accordi internazionali di cooperazione in materia di ricerca ed innovazione, gli oneri relativi a tali missioni saranno a carico del CREA.
 6. L'intero periodo di attività presso il MAECI sarà valutato e considerato ai fini delle procedure per gli avanzamenti di carriera ed i relativi scatti di anzianità contestualmente maturati se previsti dal contratto; inoltre, le risorse umane provenienti da CREA di cui alla presente convenzione potranno usufruire dei fondi previsti per la formazione del personale di CREA per tutta la durata della collaborazione.
 7. L'unità di personale del CREA in distacco presso il MAECI- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - è tenuta a conformarsi al codice di comportamento del MAECI ed alle indicazioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08. Quest'ultimo, nei confronti del personale assegnato, assume gli obblighi diretti di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro stabilita dal D.lgs n. 81/2008. Le assenze del personale assegnato che hanno un'incidenza diretta sull'ammontare complessivo della retribuzione saranno comunicate dal MAECI all'ufficio del personale di competenza del CREA ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
 8. L'assenso prestato all'assegnazione temporanea dai lavoratori CREA costituisce la base di liceità per il trattamento dei dati personali da parte del MAECI, che avverrà, previa informativa agli interessati, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per i tempi e le finalità di gestione del rapporto di assegnazione. I dipendenti assegnati potranno esercitare i diritti a tutela dell'interessato direttamente nei confronti del MAECI per la parte di competenza.
 9. Al personale distaccato dal CREA sarà rilasciato un tesserino d'accesso (carta bianca), che durerà per il periodo dell'assegnazione temporanea, sarà utilizzato per l'accesso al MAECI ed ai parcheggi riservati e servirà inoltre per il riconoscimento dell'interessato all'interno del dicastero.

Articolo 4

Assunzione di efficacia e durata

1. La presente Convenzione, che decorre dalla data della firma, ha durata quadriennale. La stessa potrà essere rinnovata previo accordo fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, ravvisata la volontà di dare seguito alla collaborazione tra gli Enti, convenendo alla stipula di una nuova convenzione.

Articolo 5

Recesso dall'accordo

1. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento mediante comunicazione scritta nel rispetto di un preavviso di almeno novanta giorni.
2. In circostanze eccezionali, MAECI, CREA ed il personale oggetto della convenzione di concerto hanno la facoltà di porre fine alla convenzione senza necessità di preavviso.

Articolo 6

Sottoscrizione

La presente convenzione, costituita da un unico originale elettronico, viene sottoscritta dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

per la Direzione Generale per la Promozione
del Sistema Paese - Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale

per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria